

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA BIOGRAFIA FILMICA
IN RICORDO DI GIACOMO VENTURI - CIG B587CDBBEE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, la Città metropolitana di Bologna (Codice fiscale 03428581205), rappresentata dalla Dott.ssa FRANCESCA MONARI, in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, Appalti Metropolitani e Partecipazioni Societarie, ed in qualità di RUP ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, domiciliata per la carica in Bologna, in Via Zamboni n. 13, che agisce in esecuzione della Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa PG _____ del __/__/2025, nonché in base agli artt. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e 39 dello Statuto dell’Ente, di seguito “committente”,

e

ALVISI ALESSANDRO, quale legale rappresentante di EX-PRESS COMUNICAZIONE SRL, con sede legale in BOLOGNA (BO), via NAZARIO SAURO, 24 (P.IVA e C.F. 03079261206) di seguito “appaltatore”, si conviene e si stipula quanto segue.

Premesse

In esecuzione dell’Atto Sindacale n. 204/2024, la Città Metropolitana di Bologna (di seguito *anche Ente committente o committente*) ha approvato un protocollo d’intesa con il Comune di Bologna ed il Comune di Zola Predosa¹ finalizzato alla realizzazione di una Biografia Filmica in ricordo di Giacomo Venturi, amministratore prima, sindaco poi del Comune di Zola Predosa e successivamente Vice presidente della Provincia di Bologna. Tale prodotto, attraverso le immagini e le tante testimonianze di coloro che lo hanno incontrato, ne racconterà la storia e il suo percorso civile, politico e amministrativo. Nell’ambito di tale protocollo la Città Metropolitana di Bologna, in quanto Ente capofila, si è impegnata a provvedere per conto del Comune di Bologna e del Comune di Zola Predosa all’affidamento di apposito servizio a operatore economico competente.

Articolo 1 - Oggetto dell’affidamento del servizio²

L’affidatario si impegna a realizzare, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il prodotto di cui in premessa.

In particolare saranno esclusivo compito dell’affidatario le attività di:

- ideazione, regia e coordinamento del progetto;
- pre-produzione;
- riprese video;
- digitalizzazione e conversione di materiali di archivio e montaggio.

Oltre alla realizzazione del prodotto audiovisivo l’affidatario si obbliga a fornire all’Ente Committente:

- n. 4 copie su supporto fisico idoneo del prodotto realizzato;

¹ Rif. PG 81450 dell’11/12/2024

² ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023

- n. 100 locandine finalizzate alla promozione del docufilm nell'ambito di iniziative volte alla sua proiezione.

Per espressa previsione del citato protocollo di intesa, in occasione della proiezione della bibliografia filmica sarà data adeguata visibilità alla collaborazione dei tre Enti anche mediante l'esposizione dei loghi e del nome degli stessi Enti, nonché dei contributi concessi da soggetti pubblici o privati secondo modalità che saranno convenute con i medesimi: a tal fine l'affidatario prenderà contatto diretto con i citati soggetti³ e si impegna a seguire le indicazioni da essi fornite

Articolo 2 - Importo a titolo di corrispettivo

L'importo previsto a titolo di corrispettivo, da intendersi a corpo, è fissato in **€ 16.393,44 oltre iva al 22% per un totale di € 20.000,00.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'appalto si qualifica come servizio di natura intellettuale.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pertanto pari ad € 0,00 (zero).

Articolo 3 - Durata

Le prestazioni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto dovranno essere concluse entro il 30/05/2025

La proroga è ammessa nei limiti strettamente necessari in cui il committente abbia motivato interesse al completamento dell'attività avviata e non completata per ritardi non imputabili all'affidatario, fermo restando il compenso pattuito.

Articolo 4 - Modalità di pagamento

A fronte delle prestazioni pattuite il committente corrisponderà all'affidatario un corrispettivo a corpo omnicomprensivo pari all'importo di cui al precedente articolo 2, al netto del ribasso offerto, oltre IVA nella misura di legge.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura riscontrata regolare e previa verifica di conformità delle prestazioni a cura del RUP che potrà eventualmente avvalersi del supporto delle strutture degli Enti aderenti al sopracitato protocollo d'intesa.

Articolo 5 - Diritto d'autore e proprietà intellettuale

Il Comune di Zola Predosa acquisirà il filmato ed i relativi diritti, che saranno ceduti senza limite di tempo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2577 del Cod. Civ. e dall'art. 20, comma 1, e 21 della L. 633/1941 relativamente all'attribuzione della paternità dell'opera e al diritto di menzione degli autori.

Il filmato potrà essere divulgato nelle scuole del Comune di Zola Predosa, nelle biblioteche e in tutte le occasioni in cui si riterrà necessario, oltre che sulle principali piattaforme social a cura degli Enti aderenti al sopracitato protocollo di intesa e dei soggetti da questi delegati.

³ Come indicato nell'allegato 2)

Resta inibita l'autonoma divulgazione anche attraverso la pubblicazione del prodotto su canali comunicativi e/o piattaforme web diversi e/o qualsiasi forma di autonomo sfruttamento commerciale.

In nessun caso l'affidatario potrà fornire il prodotto realizzato a parti terze, ovvero riutilizzarlo.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche dell'affidatario – manleva

L'affidatario si impegna a garantire che il prodotto realizzato non violi né in tutto né in parte diritti di terzi.

In nessun modo e per nessun motivo potrà essere imputata alla Città Metropolitana o agli altri Enti aderenti al sopracitato protocollo la responsabilità per l'eventuale presenza, all'interno del prodotto realizzato, di immagini, spezzoni video e/o tracce sonore eventualmente coperti da diritti.

L'affidatario si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente la Città Metropolitana mantenendola indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da - o in qualunque modo collegati a - pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi all'utilizzazione del docufilm, oltre che da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose provocati durante le operazioni di ripresa.

Ove necessario l'affidatario si impegna raccogliere le liberatorie delle persone ritratte ed a trasmetterle firmate al committente.

Sono ad esclusivo carico dell'affidatario tutti gli adempimenti da svolgersi presso terzi relativi a permessi, autorizzazioni, adempimenti SIAE ed ogni altra azione necessaria per lo svolgimento del servizio nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 7 - Clausole penali, inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta

Il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- scadenza del termine o per avvenuto completamento delle prestazioni dedotte in contratto;
- sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- recesso ai sensi del successivo comma;
- rinuncia dell'affidatario.

Ciascuna delle parti firmatarie potrà recedere quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- commissione da parte dell'affidatario di reati ostativi di cui agli artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023;
- inosservanza da parte dell'affidatario di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato;
- violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), in quanto compatibili, nonché del Codice di comportamento della Città Metropolitana, come da successivo art. 15.

In caso di ritardata esecuzione delle attività di cui al precedente art. 1 per causa non dipendente da forza maggiore, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille (art. 126 comma 1 D.lgs. n. 36/2023) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato; nel caso in cui il ritardo dovesse superare i 15 (quindici) giorni il committente si riserva il diritto di risolvere il contratto per inadempimento.

L'applicazione delle penali di cui al precedente capoverso dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, con assegnazione di un termine per controdedurre non inferiore a sette giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

La contabilizzazione delle penali e il relativo scomputo dal corrispettivo dovuto all'affidatario avverranno in occasione dell'unica fattura a saldo ammessa al pagamento. In tutti i casi di inadempimento diversi dal mero ritardo, di cui ai precedenti capoversi del presente articolo, si applicano tutte le norme del codice civile dettate in materia di conseguenze dell'inadempimento contrattuale.

La risoluzione contrattuale facoltativa od obbligatoria opera nei casi e alle condizioni di cui all'art. 122 D.lgs. n. 36/2023, oltre che, ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Nei casi di cui al precedente comma, la Città Metropolitana comunica all'affidatario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e/o ripristinare il servizio secondo le modalità concordate.

Qualora l'affidatario non ottemperi, è facoltà/obbligo della Città Metropolitana risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipati, le parti devono darne motivata comunicazione scritta con preavviso di 10 giorni e l'affidatario ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

Articolo 8 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e si impegna in particolare:

- a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi, con indicazione delle generalità e del CF dei soggetti delegati ad operarvi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento su detto conto;
- a effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario riportante CIG dell'affidamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge citata, per le spese giornaliere.

Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del succitato art. 3 comma 8.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 L. n. 36/2010.

A tal fine compilerà il modulo disponibile all'indirizzo:

https://cittametropolitanabo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_RAG_003.

Articolo 9 - Responsabilità

Il RUP del presente affidamento è la dott.ssa Dott.ssa Francesca Monari, in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, Appalti Metropolitani e Partecipazioni Societarie, la quale

dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁴ rispetto all'operatore economico invitato.

Articolo 10 - Sicurezza

L'affidatario è mero prestatore di servizi di natura intellettuale, pertanto non si configura l'esistenza di alcuna interferenza, non si redige il DUVRI (rif. art. 26 commi 3 e 3 bis D.lgs. n. 81/2008) e gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero).

Articolo 11 - Obblighi di riservatezza

L'affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, anche oltre la scadenza contrattuale, il divieto assoluto di trattazione, utilizzazione, divulgazione e diffusione, in qualunque forma, di dati e informazioni acquisiti in occasione e in ragione dell'esecuzione delle prestazioni sopracitate e con la sottoscrizione della presente scrittura privata sarà nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR n. 679/2016.

Articolo 12 - Patto di Integrità.

Contestualmente al presente contratto l'affidatario ha sottoscritto il "Patto di Integrità" della Città metropolitana di Bologna.

Articolo 13 - Cessione del contratto e cessione del credito.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023 stesso.

Articolo 14 -Codice di comportamento e divieto di pantouflage

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del punto 3 lettera b) e Allegato 1 del Codice di comportamento, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito web della Città metropolitana, alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna e di cui, con la firma della presente, dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente incarico ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile.

A tal fine l'Ente si riserva di richiedere all'affidatario, il quale provvederà a fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

L'affidatario a mezzo del comparsante dichiara inoltre, a pena di risoluzione *ipso jure* del presente

⁴ come previsto all'allegato "misure generali" della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e all'allegato "Registro dei rischi e misure specifiche" – rischio B15 – misura 49 del PIAO 2024-2026 dell'Ente, nonché ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 36/2023 e consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

contratto con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell'Ente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente.

Articolo 15 - Clausole finali

L'affidatario - con la sottoscrizione della presente scrittura privata - accetta anche espressamente le clausole di cui ai precedenti artt. 5, 6, 7, 11, 13, 14.

Per le controversie eventualmente derivanti dall'affidamento in oggetto è competente il Foro di Bologna.

Firmato digitalmente da:

La Città metropolitana di Bologna - Dott.ssa Francesca Monari

L'Appaltatore - Alvisi Alessandro

Allegati:

1) Patto di Integrità

2) lettere di concessione di contributi